



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 1 - Crediti

Il corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione adotta un sistema di crediti formativi per la definizione dell'impegno richiesto agli allievi nell'effettuazione di ciascuna attività formativa e per la definizione del carico formativo di ciascun allievo.

Art. 2 - Offerta formativa

La Giunta del Dottorato provvede su base annuale alla definizione di un'offerta formativa costituita da attività formative di specifico interesse per il corso di dottorato. Nel caso di un'iniziativa formativa complessa (ad esempio una Scuola di Dottorato), composta da attività formative fruibili anche separatamente, la Giunta potrà decidere di includere nell'offerta formativa l'intera iniziativa così come le singole attività componenti.

Per ciascuna attività formativa, la Giunta predispone una scheda illustrativa contenente una breve descrizione dell'attività formativa stessa. La scheda include tra l'altro l'indicazione della tipologia dell'attività formativa, gli obiettivi didattici specifici, gli eventuali vincoli per gli allievi formulati su base curriculare o di altro criterio oggettivo, il numero di crediti associati all'attività formativa, le eventuali modalità di verifica, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per un'efficace fruizione dell'attività formativa da parte degli allievi. Attività formative omogenee potranno essere raggruppate in una singola scheda. Le schede saranno rese disponibili agli allievi del corso per via telematica (posta elettronica e/o pubblicazione sul sito Web del corso di dottorato).

Art. 3 - Carico formativo

Gli allievi dottorandi devono frequentare con successo almeno 4 (quattro) corsi di almeno 4 (quattro) crediti ciascuno tra quelli dell'offerta formativa del dottorato in Ing. dell'Informazione. I corsi devono essere seguiti preferibilmente nei primi due anni del dottorato. In aggiunta ai crediti ottenuti come sopra, gli allievi dottorandi devono raggiungere un totale di 35 crediti formativi, includendo i crediti ottenuti da ulteriori corsi di tipo "soft skills", i corsi di Laurea Magistrale dell'Ateneo, le scuole di dottorato nazionali, eventuali summer school di Ateneo.

Art. 4 - Accreditemento di iniziative didattiche esterne

I membri del Collegio del corso ed i tutori degli allievi possono proporre alla Giunta l'accreditamento di un'iniziativa didattica non facente parte dell'offerta formativa. La Giunta di Dottorato valuta la proposta in base alla rispondenza con gli obiettivi scientifici e formativi del corso. In caso di valutazione positiva, la Giunta stabilisce il corrispondente numero di crediti nonché gli eventuali vincoli per gli allievi. L'accreditamento di un'iniziativa didattica non ne implica l'inserimento nell'offerta formativa.

In nessun caso potranno essere accreditate iniziative che non rivestano un carattere formativo evidente e prevalente, indipendentemente dal rilievo scientifico di tali iniziative.

Art. 5 - Verifiche

La verifica del soddisfacimento degli obblighi formativi viene effettuata dal Collegio sulla base delle relazioni previste dall'Art. 9 del regolamento interno, relazioni che dovranno riportare l'elenco delle attività formative seguite nel periodo di competenza, e l'indicazione dei crediti associati a ciascuna di tali attività. Il giudizio del Collegio sull'attività dell'allievo sarà basato anche su tale verifica.

Pisa, 03 Luglio 2017